

## COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

### INTERVENTI URGENTI A FAVORE POPOLAZIONE DELL'ISOLA DI ISCHIA IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO SISMICO VERIFICATOSI IL 21 AGOSTO 2017

**Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 480 del 8 settembre 2017 (G. U. 18 settembre 2017 n. 218).**

**Informativa in merito alla sospensione e alla dilazione del pagamento degli interessi non moratori.**

Con delibera del **Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2017, n. 204) è stato dichiarato lo stato d'emergenza per centottanta giorni in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 21 agosto 2017 ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

In attuazione di tale delibera, è stata emanata l'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 480 del 8 settembre 2017** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2017 n. 218) che all'art. 4, in ragione del grave disagio socio economico derivante dal suddetto evento sismico, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., prevede per i soggetti titolari di mutui (ipotecari o chirografari) relativi agli edifici distrutti, o resi inagibili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni sopra indicati, il diritto di chiedere alle Banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la **data di cessazione dello stato di emergenza (25 febbraio 2018), optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

Al fine di dimostrare la nostra solidarietà alle imprese coinvolte, Vi informiamo che, estendendo gli effetti dell'Ordinanza sopra citata, avrete la facoltà di usufruire anche della sospensione dei pagamenti dei canoni periodici del contratto di leasing fino al termine indicato.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le Banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale o sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana - ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In attuazione di tale Ordinanza, la nostra Società, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:

– **nel caso di richiesta di sospensione dell'intera rata:** il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell'ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli **interessi non moratori** in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente) verrà **dilazionato** su un numero di rate pari al numero di rate sospese, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici **aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie** e con la **stessa periodicità** di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate.

– **nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale:** per tutte le rate comprese nella sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla prima rata sospesa, fatte salve (i) minime differenze legate agli effetti dei conteggi basati sull'anno civile (mesi di 28, 30 e 31 gg.) e (ii) variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di

queste, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il **20 novembre 2017**.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al rapporto di leasing;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione non comporterà la maturazione di interessi moratori. **Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.**

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di locazione finanziaria originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

Nessuna altra variazione verrà apportata a detto contratto ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Con l'occasione precisiamo che qualora il finanziamento in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione non sarà possibile procedere a ulteriori erogazioni.

La sospensione dei pagamenti nelle modalità sopra citate sarà effettuata su richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata o PEC inviata all'indirizzo [ubileasing.info@pecgruppoubi.it](mailto:ubileasing.info@pecgruppoubi.it) per i contratti intestati a Soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato all'emergenza. I moduli di richiesta dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i cointestatari e garanti.

Vi rammentiamo inoltre che, nel caso in cui Vi avvaleste della sospensione dei pagamenti dei canoni periodici, sarà necessario aggiornare ai sensi della vigente normativa la carta di circolazione – laddove abbinata al bene oggetto del contratto di leasing – in relazione alla nuova scadenza del contratto, con costi ed oneri a Vostro carico.

I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnarla con un'autocertificazione del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

**UBI Leasing S.p.A.**

Estratto dell'art. 2 del Documento Tecnico allegato all'Accordo:

- Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

(i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;

(ii) sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

- Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

- La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

- La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.